



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 1 del Consiglio Comunale

Oggetto: PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI CALDES, CROVIANA E MALE' E ALLA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO MALE' VAL DI SOLE E RICHIESTA ALLA GIUNTA REGIONALE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE. APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI FUSIONE DEI COMUNI DI CALDES, CROVIANA E MALE'.

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** mese di **gennaio** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Brusegan Federico e Costanzi Tullio, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere Costanzi Aldo

OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI CALDES, CROVIANA E MALE' E ALLA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO MALE' VAL DI SOLE E RICHIESTA ALLA GIUNTA REGIONALE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE. APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI FUSIONE DEI COMUNI DI CALDES, CROVIANA E MALE'.

Premesso come in base alla normativa provinciale in materia di governo dell'autonomia del Trentino, sono previste disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, derogando all'obbligo della gestione associata dei servizi, solo qualora i Comuni interessati abbiano avviato un processo di fusione, secondo le modalità meglio specificate nel nuovo articolo 9 bis della L.P. n. 3/2006.

Tale previsione normativa si inserisce, e in parte discende, da una situazione con risorse decrescenti, di forte instabilità e di aumentata complessità che rende sempre più difficile l'operare dei singoli comuni, in particolar modo per quelli di piccole dimensioni.

Il quadro normativo provinciale e la situazione economico-politica impongono, soprattutto negli enti con popolazione limitata, un ripensamento del modello organizzativo che possa tradursi in una più razionale e moderna gestione dei servizi, delle strutture e del patrimonio, e che permetta di garantire un miglioramento dei servizi al cittadino e di realizzare nel contempo economie di spesa.

Ambedue le ipotesi di riorganizzazione portano ad un riassetto amministrativo tanto necessario quanto ricco di opportunità. Questa scelta si presenta quindi non come una imposizione dalla quale dover scappare, non un obbligo scomodo, bensì come l'opportunità di esercitare quel diritto/dovere di autogovernare il nostro territorio e di dare vita ad un nuovo equilibrio che possa:

- aumentare realmente l'efficacia e l'efficienza dell'agire delle amministrazioni grazie ad un impiego più fluido e razionale delle proprie risorse,
- rendere più incisive le decisioni delle amministrazioni per permettere di innescare un reale sviluppo del territorio con una visione d'insieme più ampia ma, ancora cosciente delle particolarità dei singoli territori.

Nel valutare la scelta tra gestioni associate dei servizi e possibilità di fusione tra Comuni contermini, gli Amministratori dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé, contigui tra loro, hanno esaminato e approfondito l'ipotesi di dar corso a un progetto per la loro fusione; ciò dal punto di vista del superamento della frammentazione amministrativa e di semplificazione del quadro istituzionale, con la prospettiva di dar vita ad un Comune unico di medie dimensioni in modo tale da garantire la vicinanza tra cittadino e istituzioni, nonché mantenere il presidio del territorio in ambiti dalle vocazioni socio-economiche e dalle caratteristiche ambientali simili.

E' stato scelto di intraprendere il percorso di fusione tra i soli Comuni di Caldes, Croviana e Malé, in quanto soggetti che hanno espresso in maniera esplicita la volontà di avviare il percorso democratico per la costituzione del nuovo comune.

Tale impostazione dovrà trovare ora riscontro prima nel voto dei singoli consigli e poi nella volontà della popolazione, tramite lo strumento del referendum popolare. Siamo chiamati ad una decisione fondamentale che imposterà il nostro futuro modello di organizzazione e sviluppo, attuando pienamente il concetto di autogoverno.

Un Comune di quasi 4.000 abitanti, che ha tutte le carte in regola per essere un volano per un rinnovato sviluppo.

- Si pensi al turismo in Valle di Sole, un settore che ha ancora molti spazi di sviluppo in un'area, come quella della bassa Valle, in cui la formula agrituristica consente di vivere l'ambiente naturale (boschivo, montano, fluviale) in un contesto di ospitalità sostenibile. Il tutto arricchito dalle opportunità date dalla valorizzazione e messa in rete dei luoghi della nostra storia e cultura (Castel Caldes, Museo Civiltà Solandra, Fucina Marinelli, Segheria veneziana, Mmape..) che, oltre a occasione di crescita collettiva, diventino potenziali attrattori per un turismo qualificato.
- L'agricoltura e l'allevamento sono settori che uniscono i tre comuni per vocazione territoriale. Per questo una maggior forza data dall'unione degli intenti potrà garantire il mantenimento di questo asse portante dell'economia del luogo, anche in applicazione delle direttive per la garanzia della salute degli agricoltori e dei cittadini attraverso scelte di pianificazione territoriale.
- Le scelte congiunte anche in termini di un buon uso delle risorse energetiche avranno impatti rilevanti sul potenziale economico e occupazionale: le centrali sul Rabbies in particolare offriranno possibilità di entrate economiche a sostegno della spesa corrente. La rete di riserve, con la possibilità di avere presso le Contre la sede del Centro visitatori e la valorizzazione dell'Ontaneta, potrà valorizzare l'assetto naturalistico, sportivo e turistico delle zone che in forma allargata meglio dialogano con il fiume Noce.
- L'accorpamento dei servizi amministrativi comunali sarà in grado di offrire una risposta maggiormente adeguata alle richieste, sempre più articolate e competitive, dei cittadini, ciò attraverso un'organizzazione efficace; d'altro lato saranno garantiti sportelli sul territorio in grado di garantire la necessaria corretta vicinanza al cittadino; l'istituzione dei municipi, con l'attivazione delle rappresentanze territoriali, garantirà la programmazione di obiettivi che dal lato territoriale risultino equamente valorizzanti, con la diffusione delle opportunità date da un sistema di governance strutturato in modo da offrire maggiori vantaggi per tutti.
- La cura del territorio sarà impegno forte che garantirà una diffusa e adeguata attività di manutenzione attraverso un corpo di operai ben organizzato ed efficace in grado di offrire risposte pronte alle esigenze.

Avere il coraggio di fare questa scelta porta alla consapevolezza che il lavoro da svolgere è molto e complesso; alcune basi sono già state gettate ma molte decisioni devono ancora essere prese con la convinzione che il minimo comun denominatore debba essere la forte volontà di costruire un Comune solido, efficiente ed efficace. Con questo atto si scrive quindi un momento storico, si segna l'inizio di un percorso che porterà alla luce, a partire dal primo giorno di gennaio dell'anno 2020, il Comune di Malé Val di Sole.

I comuni si impegnano ad avviare dopo l'approvazione della delibera un percorso di avvicinamento da sviluppare anche attraverso incontri informativi con la popolazione, prima del referendum.

I comuni si impegnano ad approvare lo statuto del nuovo Comune entro il 31 dicembre 2019 che dovrà contenere i seguenti punti:

- Istituzione dei Municipi con l'attivazione delle rappresentanze territoriali che garantiranno la programmazione di obiettivi territorialmente valorizzanti e la diffusione delle opportunità date da un sistema di governance strutturato in modo da offrire maggiori vantaggi per tutti.
- Rappresentanza: a integrazione di quanto previsto dalla norma sulla rappresentatività nel Consiglio comunale degli ex municipi, si condivide la necessità di un'adeguata rappresentanza degli

attuali comuni, da prevedere formalmente nel primo mandato, nell'organo esecutivo (Giunta) del futuro comune.

- Usi civici: la legge di riferimento garantisce già che la titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza (frazioni) e i proventi derivanti dagli stessi devono essere conseguentemente reinvestiti sul territorio di provenienza. E' fatta salva la facoltà di un quarto degli aventi diritto di richiedere al Sindaco la scelta di una forma diversa di amministrazione dei beni frazionali, da approvare con apposita consultazione ai sensi dell'articolo 4 comma 7 e dell'articolo 5 della L.P. 6/2005. Alle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico saranno garantite le attuali o nuove sedi, in base alle loro esigenze.
- Organizzazione degli uffici: in ogni ex Comune rimangano sportelli polifunzionali che garantiscano ai cittadini la miglior accessibilità possibile ai servizi.

Si conviene inoltre di condividere, in un'ottica di loro salvaguardia, i seguenti comuni principi;

- Richiesta di utilizzo del contributo una tantum prima dell'avvio della fusione.
- Volontà a mantenere sul territorio gli istituti scolastici con i relativi edifici con l'obiettivo di salvaguardare la loro presenza negli ex municipi.
- Il cantiere comunale deve essere organizzato in modo da garantire un presidio nei territori degli attuali comuni.
- Garantire l'utilizzo della risorsa idrica attraverso le sorgenti degli ex comuni, come gestita prima dagli ex municipi.
- Richiesta di utilizzo del contributo una tantum prima dell'avvio della fusione.
- Mantenimento dei corpi VVF e caserme.
- Garanzia di spazi per Associazioni.
- Appalti per sgombero neve, anche separati, che favoriscano la miglior operatività.

Viste le seguenti norme di riferimento:

- L'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - che recita: "Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni"; la fusione di Comuni è disposta pertanto con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo.
- L'art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 - Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali che stabilisce: "Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione (...omissis)
- La LR 07.11.1950, n. 16 e successive modificazioni, che regola l'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni.

Rilevanti sul tema sono inoltre la L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive modificazioni (Ordinamento dei Comuni), in particolare gli artt. 5 ed 8 e le disposizioni di cui al Capo VI "Circoscrizioni Comunali" del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in particolare gli articoli 41, 43, 46, 46 bis e 49, che qui di seguito si riportano:

ARTICOLO 41 Fusione dei Comuni - *Fusione di Comuni*

1. Nel caso di fusione di due o più Comuni *di norma* contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo Comune dispone che alle Comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi

finanziari, per l'attivazione del nuovo Comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.

2. (...) e 3. (...) omissis.

ARTICOLO 43 - *Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei Comuni.*

1. La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune, si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.

ARTICOLO 46 – Riunione dei Comuni contermini

1. Comuni di norma contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni. *In luogo della deliberazione di uno o più consigli comunali, la domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta secondo la procedura prevista dall'articolo 8-bis. In tal caso la domanda degli elettori deve contenere le stesse indicazioni sui comuni coinvolti, sulla denominazione e sul capoluogo del nuovo comune rappresentate nelle deliberazioni adottate dai consigli comunali. Le domande presentate con la procedura prevista dall'articolo 8-bis non possono riguardare più della metà dei comuni coinvolti nello stesso processo di fusione o di aggregazione.*

2. I Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro Comune. L'iniziativa è assunta dalla Giunta regionale, d'ufficio o su proposta della giunta provinciale.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti dall'articolo 44.

ARTICOLO 46 bis. - Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare

1. *La domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Gli elettori devono essere in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai fini dell'ammissibilità, nella domanda vanno indicati i comuni coinvolti, la denominazione e il capoluogo del nuovo comune. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.*

2. *La domanda, corredata delle sottoscrizioni, è presentata alla giunta provinciale, che accerta la regolarità delle sottoscrizioni ed esprime il parere previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, ed è sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure previste dall'articolo 2 e seguenti della medesima legge regionale n. 16 del 1950 e successive modificazioni.*

3. *Sulle domande di fusione o di aggregazione di iniziativa popolare non è richiesto il parere dei rispettivi consigli comunali.*

ARTICOLO 49 Parere del Consiglio comunale

1. I Consigli di tutti i Comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione.

2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla Giunta regionale.

Richiamato inoltre il protocollo d'intesa di data settembre 2015 costituente disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione degli ambiti di gestione associata di cui all'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006 e i processi di fusione anche non ancora avviati ma che intervengano entro la data di individuazione degli ambiti relativi alle gestioni associate obbligatorie.

Dato atto che con provvedimenti consiliari n. 46 di data 06.11.2015, n. 31 di data 06.11.2015 e n. 49 di data 05.11.2015 le Assemblee delle Municipalità di Caldes, Croviana e Malé hanno rispettivamente espresso la volontà di avviare un processo di fusione che a termini della normativa oggi vigente deve intervenire entro il 31 gennaio p.v. a mezzo della espressione di parere favorevole sull'ipotesi di fusione con contestuale approvazione della formale domanda.

Che il predetto termine è stato individuato cosicché la consultazione referendaria si svolga entro la primavera 2016 con inserimento nel quesito referendario del nome e della decorrenza del nuovo Comune.

Dato atto come il processo di fusione che si va ad attivare vuole comunque costituire un modello aperto a tutti i Comuni rientranti nell'ambito di gestione associata obbligatoria di servizi e funzioni Bassa Val di Sole, vero che le trattative iniziali, così come la fase di confronto gestita con gli stessi possa essere "ripresa" aprendosi ad eventuali iniziative popolari che si innestino nel processo in atto, ex art. 46 bis del T.U. delle LL.RR. sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPR 1 febbraio 2005 n. 1/L e successive modificazioni e integrazioni, come definito nei contenuti nell'allegato schema di legge.

Per quanto riguarda il numero dei componenti degli organi collegiali (Consiglio comunale e Giunta) si fa riferimento a quanto disposto nel T.U. delle LL.RR. sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPR 1 febbraio 2005 n. 1/L e successive modificazioni e integrazioni e per ultimo con L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, che in merito dispone all'articolo 2 (consiglio comunale) che per i Comuni della provincia di Trento che hanno una popolazione superiore ai 3000 abitanti sono previsti n. 18 consiglieri, mentre all'art. 3 (Giunta comunale) sono previsti 4 assessori, precisato poi al comma 1bis che:

1-bis. Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Convenuto peraltro, in deroga alla suddetta previsione, di prevedere che al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di ciascun Comune di origine (ex municipi), nel primo mandato amministrativo il sindaco possa nominare con proprio decreto fino a sei assessori pur nel rispetto di quanto disciplinato dal comma 1-bis.

Alla luce della disciplina ora richiamata, il processo per addivenire alla fusione si articola in un percorso piuttosto complesso, che prevede una serie di passaggi ben definiti; al parere favorevole all'iniziativa, deve anzitutto far seguito la richiesta alla Giunta Regionale, da parte di tutte le Amministrazioni comunali coinvolte, di avvio della procedura di fusione; affinché il referendum consultivo possa svolgersi nei termini dianzi indicati, in modo tale che, ove esso abbia esito positivo, si possa addivenire all'istituzione del nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé, ex art. 8 della L.R. 21.10.1963 n. 29.

E' stata quindi elaborata la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, sulla base della quale la giunta regionale formulerà il quesito referendario; in detta proposta sono definite tutte le principali questioni, tra le quali:

- Denominazione ufficiale del nuovo Comune di Malé Val di Sole;
- Sede legale (capoluogo) del nuovo Comune a Malé;
- La successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei tre Comuni;
- La gestione del nuovo Comune fino all'elezione dei nuovi organi con decorrenza 1 gennaio

2020.

La proposta di disegno di legge regionale deve essere esaminata e approvata dai tre Consigli comunali nello stesso testo; ogni Consiglio comunale chiederà alla Giunta Regionale di impegnarsi a presentare al Consiglio Regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Si tratta ora di adottare una deliberazione attraverso la quale, in sintesi, il Consiglio comunale si esprima favorevolmente sull'ipotesi di fusione dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé e sulla conseguente istituzione del nuovo Comune di Malé Val di Sole, con sede legale nell'abitato di Malé, capoluogo del Comune; disponga di inoltrare richiesta alla Giunta Regionale per l'avvio della procedura di fusione dei tre Comuni; approvi la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Malé Val di Sole mediante la fusione di detti Comuni; autorizzi il Sindaco a presentare la domanda di fusione, accompagnata da copia del presente provvedimento, di cui all'art. 8 della L.R. 29/1963, alla Giunta Provinciale, la quale dovrà provvedere a trasmetterla con un proprio motivato parere alla Giunta Regionale che, da parte sua, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede e condivisa l'opportunità di avviare la procedura amministrativa per giungere alla fusione dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé e alla istituzione del nuovo Comune denominato Malé Val di Sole.

Confermata la volontà di consentire che il modello qui ipotizzato, secondo contenuto e nei termini di cui all'allegato disegno di legge, possa allargarsi ricomprendendo i Comuni d'ambito le cui popolazioni attivino le iniziative di cui all'art. 46 bis del cennato T.U., ciò a condizione che la proposta di fusione, se ottenga il quorum necessario, faccia proprie le indicazioni già espresse dai comuni promotori, così come la denominazione e il capoluogo del nuovo comune.

Ciò, comunque, a patto che l'eventuale esito negativo della formula di referendum allargato non precluda il buon esito della analoga concorrente consultazione che, raggiunti i voti validi necessari, abbia a riferimento la formula pensata per i tre Comuni, le cui iniziative sono passate attraverso espressione di volontà delle rispettive Assemblies.

Esaminati e condivisi i contenuti della proposta di disegno di legge regionale allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Atteso che si rende ora necessario avviare la procedura di fusione dei Comuni, come previsto dalla disciplina regionale sulle fusioni secondo la quale ai sensi dell'art. 46 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, "I Comuni di norma contermini

possono essere riuniti fra loro quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni".

Rilevato che in base allo Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione la fusione dei Comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo (art. 7 dello Statuto speciale di Autonomia e art. 31 D.P.R. 01.02.1973 n. 49).

Vista la proposta di disegno di legge regionale nella quale sono state definite tutte le questioni principali determinate dalla fusione dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé.

Dato atto che la proposta di disegno di legge deve essere esaminata ed approvata dai Consigli comunali e ogni Consiglio chiederà alla Regione di impegnarsi a presentare al Consiglio regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Sentito l'intervento del Sindaco il quale rappresenta l'esigenza, al fine di assicurare un più preciso e ampio mandato alla Giunta Regionale, di autorizzare questa ad intervenire in modifica tecnica del disegno di legge proposto e, ciò, in ragione dell'esigenza di renderlo compatibile all'eventuale ampliamento del numero dei Comuni coinvolti nella fusione, nel caso di esito favorevole del referendum d'iniziativa popolare che si svolgerà nei Comuni di Cavizzana e Terzolas.

Letta così la proposta di emendamento del punto 6 del deliberato nei termini a seguire:

"6. Di chiedere alla Giunta Regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta del disegno di legge, salvo questa poter apportare allo stesso le modifiche tecniche eventualmente necessarie per addivenire alla fusione anche degli ulteriori comuni, facenti parte dell'ambito Bassa Val di Sole, nei quali la consultazione referendaria abbia avuto esito positivo."

Posto quindi in votazione, su invito del Presidente l'emendamento come dianzi esposto e motivato che con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, viene fatto proprio ed accolto.

Convenuto conseguentemente, in esito all'accertato andamento della votazione dianzi espletata, di porre in finale votazione il testo modificato.

Rilevata la necessità di proporre l'immediata esecutività del presente provvedimento, al fine di rispettare i termini di legge, previsti per la presentazione della domanda di fusione.

Sentita la discussione.

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 "Disposizioni in materia di Enti locali" e in particolare il Titolo III, "Disposizioni in materia di Ordinamento dei Comuni", artt. 20, 21 e 23.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25.

Visti lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Dato atto che non necessita allegare l'attestazione della copertura finanziaria dovuta dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U. Ordinamento Contabile approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L in quanto con il presente atto il Comune non si trova a sostenere alcuna spesa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di esprimere parere favorevole, per quanto esposto in premessa, alla ipotesi di fusione dei tre Comuni di Caldes, Croviana e Malé, alla denominazione del nuovo Comune di Malé Val di Sole e all'individuazione di Malé quale capoluogo, come indicato nella proposta di disegno di legge allegata al presente provvedimento.
2. Di richiedere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L alla Giunta Regionale l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé con decorrenza dal 1 gennaio 2020.
3. Di dare atto che in base all'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto Adige ed ai sensi degli artt. 41, 43, 46, 46 bis e 49 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 la fusione di Comuni si effettua con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate con eventuale allargamento a quelle dei comuni rientranti nell'ambito per le gestioni associate Bassa Val di Sole e ciò nei termini di cui in narrativa.
4. Di approvare la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Malé Val di Sole, composta di n. 14 articoli, nel testo allegato che si considera parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono indicati i Comuni che propongono la fusione, la decorrenza, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, il capoluogo e la sede del nuovo Ente, oltre che previste le disposizioni transitorie per la gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali.

5. Di dare atto che la proposta di cui al punto 4. sarà trasmessa con la domanda di fusione alla Giunta Regionale (per il tramite della Giunta Provinciale), la quale in base alla proposta formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione eventualmente allargato alle richieste che nella stessa si innestino per effetto di iniziative promosse ex art. 46 bis del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
6. Di chiedere alla Giunta Regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta del disegno di legge, salvo questa poter apportare allo stesso le modifiche tecniche eventualmente necessarie per addivenire alla fusione anche degli ulteriori comuni, facenti parte dell'ambito Bassa Val di Sole, nei quali la consultazione referendaria abbia avuto esito positivo.
7. Di autorizzare il Sindaco a presentare la domanda di fusione, nonché a compiere tutti gli atti derivanti dal presente provvedimento.
8. Di dare atto che verrà attivata specifica fase di informazione alla popolazione attraverso una piattaforma informatica realizzata dal Consorzio dei Comuni Trentini e saranno messi a disposizione della popolazione appositi sistemi informatici utili per garantire il massimo accesso e partecipazione del cittadino.
9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.P.Reg. 3/L/2005, modificato dal D.P.Reg. 25/L/2013, contro la presente deliberazione ogni elettore nel termine di venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta Provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla Giunta Regionale.
10. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
11. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che a essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to Costanzi Aldo

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé, - 1 FEB. 2016



Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **01.02.2016** al giorno **11.02.2016**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 01.02.2016

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

DISEGNO DI LEGGE

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI
MALE' VAL DI SOLE
MEDIANTE LA FUSIONE DEI COMUNI DI
CALDES, CROVIANA E MALE'

Allegato alla delibera consiliare
n. 1 di data 29.01.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del nuovo Comune di Malé Val di Sole mediante la fusione dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé.

CAPO I **Istituzione del Comune** **di Malé Val di Sole**

Articolo 1 *Fusione dei Comuni di* *Caldes, Croviana e Malé*

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2020 il Comune di Malé Val di Sole mediante la fusione dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Malé Val di Sole è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Caldes, Croviana e Malé.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Malé Val di Sole le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Malé alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Articolo 2 *Capoluogo e sede del Comune*

1. La sede legale del Comune di Malé Val di Sole è situata nell'abitato di Malé, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Articolo 3 *Successione nella titolarità dei beni e* *dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Malé Val di Sole subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di

Caldes, Croviana e Malé.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Articolo 4

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

CAPO II

Disposizioni transitorie

Articolo 5

Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Articolo 6

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2019 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Malé Val di Sole e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Articolo 7

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Articolo 8

Mobilità del personale

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni, ove applicabile.

Articolo 9

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari possono essere assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Malé Val di Sole, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definiscono lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Malé Val di Sole.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Malé Val di Sole, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Malé vigenti alla data del 31 dicembre 2019.

Articolo 10

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di ciascun Comune di origine (ex municipi), nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a sei assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Malé Val di Sole è pari a quattro volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'articolo 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a quattro, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Articolo 11

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Malé Val di Sole spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia sei livello media.

Articolo 12

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del Comune di Malé Val di Sole, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 cui ex L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, art. 51 I° comma lettera a), deve farsi rinvio. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2019 dei Comuni estinti.

Articolo 13

Norma di rinvio

1. Al Comune di Malé Val di Sole spettano i contributi secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2014 e relative disposizioni attuative.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.